

## **CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE, CONCERNENTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE PROVINCIALE N.10 DEL 2004.**

Con l'art. 23 della **legge provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004** "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia" (b.u. 17 dicembre 2004, n. 50 bis, straord.), **entrata in vigore il 18 dicembre 2004**, sono state apportate modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

La modifica legislativa ha come obiettivo principale l'adeguamento della normativa provinciale in materia di lavori pubblici alla normativa statale di recepimento del diritto comunitario, nell'intento prioritario di rendere certo il quadro normativo di riferimento per gli operatori del settore.

Si ritiene utile esporre le modifiche apportate, fornendo nel contempo le prime indicazioni applicative.

La presente circolare ed il testo coordinato della legge provinciale n.26 del 1993 sono pubblicate sul sito [www/provincia.tn.it/lavoripubblici/banchedati](http://www/provincia.tn.it/lavoripubblici/banchedati).

Il Regolamento attuativo della l.p.26 del 1993 (D.P.G.P. n.12-10/Leg. del 30/11/1994 e s.m.) non è stato ancora aggiornato rispetto alle modifiche da ultimo apportate con la l.p.10/2004. Si ricorda, pertanto, che le nuove disposizioni legislative prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi del predetto Regolamento.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 33, 34, 35, 37 e 41 trovano applicazione per le procedure il cui bando di gara sia pubblicato successivamente all'entrata in vigore della legge, in considerazione del fatto che le medesime costituiscono norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure di gara. Le disposizioni di cui all'art. 42 possono, invece, essere inserite negli inviti a presentare offerta non ancora spediti alla data di entrata in vigore della legge, in quanto incidono esclusivamente sulla formulazione dell'offerta.

### **• ART. 4 (COMPETENZE DEGLI ORGANI PROVINCIALI)**

Il testo dell'art. 4 è stato sostituito nell'intento di adeguare il sistema delle competenze, non più rispondente al nuovo quadro organizzativo delineato dalla l.p. n. 7/97, mediante il semplice e duttile richiamo alla disciplina vigente in materia di organizzazione e personale di cui alla medesima l.p. n. 7/97.

Perseguono lo stesso obiettivo le modifiche apportate all'art.30 (Procedure di affidamento), all'art.32 (Appalto concorso), all'art. 46 (Consegna dei lavori) e all'art. 53 (Interventi di somma urgenza) laddove è stato sostituito il riferimento alla Giunta provinciale con quello al dirigente della struttura competente.

Sono rimaste inalterate le competenze del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale per le attività previste dagli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 30, 32, 40, 45, 48, 53, 55, 56 e 57.

La modifica riguarda la Provincia autonoma di Trento; per le altre amministrazioni aggiudicatrici continua a trovare applicazione il principio della trasposizione degli organi previsto all'art.2, comma 2, della l.p. n. 26 del 1993.

- **ART. 5 (APPALTI DI LAVORI PUBBLICI)**

Si è inteso allineare l'ordinamento provinciale a quello statale, introducendo, anche per gli appalti sotto soglia comunitaria, il sistema dell'appalto integrato - che è un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva dell'opera congiuntamente alla sua realizzazione.

Tale contratto di appalto presuppone, comunque, per la scelta del contraente, le ordinarie procedure di affidamento, con la differenza tuttavia che viene posto a base di gara il progetto definitivo, anziché il progetto esecutivo.

Prima della modificazione apportata, tale sistema di affidamento risultava utilizzabile in ambito provinciale unicamente per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto, al di sotto di tale soglia, i contratti di appalto potevano avere ad oggetto solo l'esecuzione dell'opera sulla base di un progetto esecutivo e non anche la progettazione esecutiva dell'opera stessa.

Questo sistema si rileva molto efficace soprattutto nei casi in cui è necessario l'apporto di know how tecnico da parte delle imprese; inoltre riduce la probabilità di contestazioni, in corso di esecuzione dell'opera, tra l'impresa appaltatrice e l'amministrazione committente, in ordine al contenuto ed alla qualità della progettazione.

Si ricorda infine che tale sistema non risulta immediatamente applicabile, in quanto per la sua piena operatività è necessario l'adozione di apposite norme regolamentari di attuazione che serviranno a definire, tra l'altro, il contenuto del progetto definitivo, il quale, per questo tipo di appalto, dovrà essere più dettagliato del definitivo previsto per le procedure ordinarie.

- **ARTICOLO 7 (DELEGHE)**

Con le integrazioni all'art. 7 (Deleghe) si inseriscono nell'ordinamento provinciale in materia di lavori pubblici, le disposizioni già recate dall'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n.9<sup>1</sup> (ora abrogato), relativo all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche di cui siano titolari altre amministrazioni diverse da quella aggiudicatrici ovvero gestori di servizi pubblici o di reti destinate a tali servizi.

In base alla nuova disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici, elencate all'art. 2 della l.p.26/93 (P.A.T., Comuni, Comprensori, aziende, agenzie, enti funzionali o strumentali dei medesimi soggetti, altri enti pubblici nonché c.d. organismi di diritto pubblico) possono realizzare lavori di competenza di altre amministrazioni o concessionari di servizi pubblici o reti, anticipando le somme occorrenti, in base ad accordi che definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori medesimi.

Qualora l'istituto della delega venga attivato con riferimento a lavori già appaltati, le nuove opere vengono inserite nell'appalto in corso mediante lo strumento della variante (art.51 L.P.26/93).

- **ARTICOLO 7 BIS (ACCESSO ALLE INFORMAZIONI)**

Con la sostituzione dell'art.7 bis (Accesso alle informazioni) è stato allineato l'ordinamento provinciale a quello statale mediante un rinvio dinamico.

Attualmente la disciplina di riferimento è pertanto quella prevista all'art.22 della legge 109/94 e s.m..<sup>2</sup>

A differenza di quanto previsto nell'ordinamento previgente, secondo il quale i nominativi delle imprese che partecipavano alle gare (e qualsiasi altra informazione inerente) non potevano essere divulgati se non a gara conclusa, si rendono ora accessibili (previa richiesta scritta motivata, ai sensi

della normativa vigente in materia di accesso agli atti) i nominativi delle imprese che partecipano alla gara, a partire dal momento in cui le stesse vengono invitate (data di invio dell'invito). Si ricorda che per esercitare il diritto di accesso dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla legge vigente in materia e che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno, in particolare, valutare con attenzione le motivazioni addotte e l'interesse del richiedente.

Al fine di rispettare il principio generale della salvaguardia della concorrenza nelle gare, si ritiene che abbiano titolo ad accedere a tali informazioni solamente i soggetti esclusi nella fase di preselezione e limitatamente ai casi in cui le informazioni richieste siano essenziali per la tutela dei propri interessi. Nel caso contrario si consiglia di differire l'accesso fino al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Resta inteso che permane il divieto di divulgazione di informazioni sulle imprese nella fase antecedente l'inoltro dell'invito nonché sui nominativi dei soggetti che hanno presentato offerta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

- **ART.13 (ELENCO PREZZI)**

Nel comma 3, la data del 31 marzo di ogni anno – entro la quale deve essere pubblicato il nuovo Prezziario – è stata sostituita con la data del 30 giugno di ogni anno, al fine di rendere certa la disciplina relativa all'applicazione del prezziario nel periodo intercorrente tra un aggiornamento ed un altro.

Inoltre, con la modifica apportata con l'introduzione del nuovo comma 6 bis dell'art. 13, la competenza in materia di redazione e pubblicazione dell'elenco prezzi provinciale viene trasferita dall'Osservatorio provinciale al Dipartimento competente in materia di lavori pubblici, in quanto ciò si ritiene maggiormente rispondente a criteri di efficienza organizzativa e tecnica, in ragione delle specifiche professionalità insite nel predetto dipartimento e necessariamente occorrenti per la redazione del predetto prezziario nonché per le attività di supporto nella valutazione delle offerte anomale, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse della Provincia.

Di conseguenza, si è resa necessaria l'abrogazione della lett.c) dell'articolo 10, comma 2.

- **ART.17 (PROGETTAZIONE ESECUTIVA)**

La modifica apportata al comma 4 innalza la percentuale dei lavori eseguibili in economia ai sensi dell'art.52 della legge 26/1993, rispetto ai lavori affidati in appalto.

La modifica è volta a dare maggiore spazio per i lavori e le forniture minimali, che potranno in tal modo essere eseguiti direttamente dalla stazione appaltante, trattandosi, di norma, di lavorazioni e forniture concernenti opere di finitura o comunque di marginale importanza rispetto all'appalto principale e per le quali normalmente l'appaltatore si dovrebbe avvalere di subappaltatori.

- **ART. 18 (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, DI URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ)**

Si è intervenuto sul comma 4 bis eliminando il sistema di pubblicità riferito a più comproprietari che, oltre ad essere più oneroso che utile, ha creato numerosi problemi di applicazione e una notevole confusione negli operatori.

La disposizione rinvia al sistema della L.P. 23/1992 (art.25).

- **ART. 20 (INCARICHI DI PROGETTAZIONE)**

La modifiche al comma 3 inserisce nell'elenco dei possibili affidatari di incarichi di progettazione, accanto ai professionisti liberi e associati, anche le società di professionisti, di ingegneria e loro consorzi. In tal modo ci si adegua ai principi comunitari esplicitati dalla giurisprudenza, nonché alla normativa statale di recepimento del diritto comunitario.

Con la nuova versione del comma 12 viene introdotta la possibilità di disporre, fino alla soglia di applicazione del diritto comunitario (200.000 DSP = 236.945 €), affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale per tutte le tipologie di incarico previste dall'articolo 20 (compiti preparatori e strumentali, progettazione vera e propria, consulenze, verifiche tecniche e prove, valutazioni VIA), a prescindere dalle motivazioni di urgenza o tecniche, tenendo conto comunque delle documentate esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di norma la sovrapposizione degli incarichi (in coerenza con i principi imposti al comma dell'articolo in esame).

E' stata inoltre convertita in Euro 26.000 la soglia già fissata in lire 50 milioni, al di sotto della quale i dirigenti dei servizi possono affidare gli incarichi a prescindere dagli schemi tipo di convenzione approvati dalla Giunta Provinciale.

- **ART.21 (CONCORSO DI IDEE E CONCORSO DI PROGETTAZIONE)**

Le disposizioni di modifica dell'art.21 sono volte a dare una disciplina compiuta ed originale, per gli aspetti di interesse quali il pagamento della commissione giudicatrice, nei concorsi di progettazione e di idee.

Per quanto riguarda la disciplina del pagamento della commissione giudicatrice si è ritenuto opportuno svincolarsi dalla disciplina ordinaria vigente in Provincia, in virtù della specificità della commissione, in cui i membri esterni sono connotati da una particolare professionalità e spesso da una notorietà di rilevante spessore.

Si ricorda che per gli aspetti non disciplinati direttamente dalla l.p.26/1993, si rinvia alle disposizioni statali in materia<sup>3</sup>.

- **ART. 28 (AVVISI DI AGGIUDICAZIONE)**

In un'ottica di maggiore trasparenza, ma anche al fine di garantire la certezza giuridica si è prevista la comunicazione dell'esito della gara a tutte le imprese partecipanti.

In tal modo si rende certo il dies a quo, relativo al termine decadenziale per l'impugnazione.

Si consiglia di indicare nella comunicazione il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

- **Art. 32 (APPALTO CONCORSO)**

Con la sostituzione, nel comma 3 dell'articolo 32 (Appalto concorso), del termine "tecnici" con "esperti", si chiarisce la possibilità di nominare, nell'ambito delle commissioni giudicatrici, qualsiasi tipologia di esperto richiesta dalla particolarità dell'opera.

- **Art. 33 (PROCEDURA NEGOZIATA)**

Con la modificazione apportata si è provveduto ad innalzare ad 1.000.000,00 di Euro il limite previsto dal comma 3 dell'art. 33 (Procedura negoziata) per il ricorso alla stessa.

Con tale sistema di scelta del contraente, l'amministrazione inoltra ad almeno dieci imprese di sua fiducia ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente, l'invito a

presentare offerta, evitando quindi la pubblicità ordinaria attraverso la pubblicazione del bando di gara.

Nell'ordinamento previgente tale procedura era ammessa in via ordinaria nei limiti di euro 300.000 e per le opere inserite nel piano straordinario ovvero del piano della viabilità nei limiti di euro 500.000.

La norma trova applicazione per la Provincia e per i suoi enti strumentali o funzionali. Per le altre amministrazioni aggiudicatrici è prevista la facoltà di disciplinare le soglie di applicazione della procedura negoziata in via autonoma, ma comunque entro il limite massimo del milione di euro.

Si ricorda che al fine dell'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici fissino criteri non discriminatori che garantiscano il necessario rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione.

#### • **34 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)**

Con la modifica si è rettificata in 150.000 euro la soglia di importo al di sopra della quale è necessario che le imprese partecipanti alle procedure di affidamento dei lavori pubblici siano qualificate SOA, in considerazione del fatto che il sistema unico di qualificazione approvato con D.P.R. 34/2000, fissa in tale soglia il limite al di sopra del quale le imprese, per partecipare a gare pubbliche, devono essere in possesso di certificato SOA.

Si è inoltre innalzata la soglia al di sopra della quale è necessaria la presentazione, in sede di offerta, della cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto, in quanto si è ritenuto che al di sotto di tale soglia le amministrazioni scelgano le imprese di propria fiducia e in ciò risieda anche la garanzia dell'affidabilità dell'impresa nel sottoscrivere il contratto.

Infine, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale, nonché dalla recente giurisprudenza, si è previsto l'incameramento della cauzione provvisoria al verificarsi della mancata sottoscrizione del contratto "per fatto imputabile all'aggiudicatario" (fattispecie più ampia della previgente causa).

#### • **Art. 35 (ESCLUSIONI)**

Con la modificazione all'alinea dell'art. 35, comma 1, si è inteso esplicitare che i requisiti di ordine generale, attinenti all'affidabilità morale, economica e professionale del concorrente, devono sussistere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento di appalto, nonché al momento della stipulazione dei relativi contratti.

Con la nuova lettera c) è stato allineato l'ordinamento provinciale a quello statale, introducendo, quale causa di esclusione, il patteggiamento di reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, anche alla luce del fatto che con la modificazione all'art. 445 del codice di procedura penale, attuata con legge 12/06/2003, n. 134, il legislatore ha espressamente equiparato la sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna.

La giurisprudenza dominante e le pronunce dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici hanno più volte evidenziato, che anche le sentenze di patteggiamento incidono sulla valutazione dell'affidabilità morale e professionale del concorrente. A tale proposito si ricorda che, con determinazione n. 56 del 13 dicembre 2000 l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, concordando con le indicazioni data dalla

circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° marzo 2000, n. 182/400/93, ha ritenuto che "influiscono sull'affidabilità morale e professionale del contraente i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La mancanza, tuttavia, di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa

lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale per la stazione appaltante che consente alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di un apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad. es. l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive". Resta salva, in ogni caso, l'applicazione degli artt. 178<sup>4</sup> del codice penale e 445<sup>5</sup> del codice di procedura penale, riguardanti, rispettivamente, la riabilitazione e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata. L'autorità ha inoltre statuito che non può essere fatta alcuna valutazione discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi automaticamente escludere il concorrente, nel caso di ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 32 quater codice penale, ovvero l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nel caso di condanna per i delitti di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, etc, nonché nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.

Con la riformulazione della lettera e) si è introdotta nell'ordinamento provinciale la certificazione unica di regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC), prevista con legge n. 266/2002<sup>6</sup> di riforma del mercato del lavoro.

Tale certificazione costituisce non solo una misura di snellimento e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, ma anche soprattutto uno strumento che consente di prevenire e controllare le irregolarità dei rapporti di lavoro attraverso l'interagire telematico delle tre banche dati dei sopra indicati enti. Si è utilizzato il termine "acquisibile" in considerazione del fatto che la convenzione stipulata tra INPS, INAIL e Cassa Edile in data 15 aprile 2004 fa riferimento esclusivamente ai lavori del settore edile e quindi è probabile che il DURC sia acquisibile solamente con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi di tale settore. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono inoltre determinate da appositi accordi da stipularsi tra le sedi provinciali dell'INPS, INAIL e Cassa Edile. Pertanto, sia nel caso in cui il DURC non sia acquisibile per la mancata applicazione dei contratti del settore edile, sia nel caso in cui non sia ancora operativo, **continua ad applicarsi il sistema previgente fondato sulla regolarità contributiva, assicurativa e contrattuale nei confronti dei tre distinti enti**. Si è inoltre specificato l'obbligo della regolarità dei versamenti alla Cassa edile, per adeguarlo alla legislazione nazionale e per ulteriormente rafforzare l'obbligo degli adempimenti verso la Cassa edile ai fini della regolare partecipazione agli appalti di lavori pubblici, già previsto dall'art. 22 del regolamento della L.P. 26/93. Si ricorda che al momento dell'entrata in vigore della legge e a tutt'oggi gli enti operanti nel territorio della provincia di Trento non hanno provveduto a definire la convenzione relativa al DURC, mentre in altre province hanno già stipulato le convenzioni, prevedendo, in alcuni casi il rilascio del DURC esclusivamente alla stazione appaltante e in altri casi direttamente alle imprese interessate. Ciò posto, si consiglia di evidenziare negli atti di gara e più precisamente nella dichiarazione da rendere per la partecipazione alla procedura, che qualora il concorrente non possa acquisire il DURC, ancorché istituito, il medesimo dovrà dichiarare di non essere in possesso del DURC, in quanto non rilasciabile all'impresa, ma di essere comunque in regola con la disciplina istitutiva dello stesso. In tale caso l'amministrazione provvederà ad acquisire il certificato DURC direttamente presso la Cassa Edile competente per territorio.

La riformulazione della lettera h) del comma 1 dell'art. 35 si è resa necessaria al fine di adeguarla all'ordinamento nazionale e alla nuova stesura dell'articolo 41, ove si prevede la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici delle false dichiarazioni riscontrate. In tale modo le stazioni appaltanti potranno utilizzare il casellario informatico dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, al fine di reperire informazioni circa l'esistenza di false dichiarazioni rese dai concorrenti nei confronti di altre amministrazioni.

Si è inoltre individuato l'ambito temporale di applicazione dell'esclusione dalle procedure di appalto, in quanto la precedente formulazione, applicata letteralmente, avrebbe comportato l'esclusione del concorrente per un periodo illimitato, in contrasto con il principio che impone di dare certezza temporale a provvedimenti amministrativi, che limitano la sfera giuridica del privato. La novella garantisce inoltre omogeneità di trattamento nei confronti delle imprese che rendono false dichiarazioni per la partecipazione alle pubbliche gare nell'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

- **ART. 37 (REQUISITI SOGGETTIVI CONNESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ANC)**

Considerato il riferimento al non più esistente Albo nazionale dei costruttori si è sostituito l'art. 37 (Requisiti soggettivi connessi all'iscrizione all'ANC) facendo rinvio alla normativa statale nella materia dei requisiti dei soggetti riuniti e cambiando in tal senso anche la rubrica. Come è noto, le norme di riferimento sono dettate dall'art. 13 della Legge 109/94 e s.m.<sup>7</sup> e dall'art. 93 e segg. del D.P.R. 554/99<sup>8</sup>.

- **ART. 39 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE)**

Al comma 3 è stato eliminato il refuso del riferimento all'abrogato articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sostituendolo con la previsione del criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari.

Si è provveduto altresì ad innalzare la soglia di valore che consente l'affidamento di lavori pubblici mediante il criterio del massimo ribasso, ossia il criterio di aggiudicazione basato sul ribasso proposto dall'impresa da applicarsi a tutti i prezzi unitari fissati dall'amministrazione. La soglia così fissata dà la possibilità alle amministrazioni di utilizzare tale criterio di aggiudicazione per la maggior parte dei lavori da affidare, consentendo quindi uno snellimento delle procedure di affidamento.

- **ART. 41 (VERIFICA DEI REQUISITI)**

La riformulazione dell'art. 41 della L.P. 26/93 si è resa necessaria, al fine di chiarire che la verifica dei requisiti di partecipazione va effettuata su tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della procedura di affidamento degli appalti di lavori pubblici, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria.

Sono inoltre esplicitate le sanzioni da irrogare, nel caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti di partecipazione, sia all'impresa aggiudicataria che al concorrente verificato a campione, fatto salvo comunque l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria qualora il fatto si possa configurare come reato.

Il comma 2 prevede, tra le sanzioni da applicare, l'esclusione dalle future procedure di gara per un periodo variabile, a discrezione dell'Amministrazione, tra tre e sei mesi, nonché l'esclusione dalle "gare d'appalto in corso", ossia dalle procedure per le quali non si è ancora tenuta la seduta di gara nella quale viene dichiarata l'impresa aggiudicataria. Non si procederà quindi all'esclusione nel caso in cui l'impresa sia già aggiudicataria in un'altra procedura indetta dalla stessa Amministrazione.

Resta inteso che per quanto attiene le modalità di verifica dei requisiti continuano ad applicarsi le disposizioni, in quanto compatibili, del regolamento di attuazione vigente.

- **ART. 42 (SUBAPPALTO)**

Si è provveduto ad abrogare il comma 4 dell'art. 42 che, in combinazione con l'art. 18 della legge

55/90<sup>9</sup>, creava distorsioni del meccanismo del subappalto. Tale previsione non era coerente con la disciplina dettata dall'art. 18 comma 3 della Legge 55/90, il quale stabilisce che in sede di offerta le imprese, per quanto attiene alla categoria prevalente, devono individuare solamente le lavorazioni oggetto di subappalto.

Alla luce della modificazione apportata all'articolo in esame, si ritiene che in sede di presentazione dell'offerta economica non sarà necessario che il concorrente indichi la quota parte di lavori che intende subappaltare, in percentuale o in valore numerico, in quanto tale indicazione non assume alcuna rilevanza ai fini della validità dell'offerta.

Si consiglia di prevedere negli atti di gara che in sede di esecuzione l'aggiudicatario potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, così come individuate in sede di offerta, per un importo complessivo non superiore alla quota massima del 30% di quanto offerto per la categoria prevalente, al lordo dei relativi oneri della sicurezza e che anche il controllo del rispetto del limite massimo verrà effettuato in sede di esecuzione.

E' stato inoltre previsto che il regolamento attuativo della legge fissi regole omogenee di identificabilità dei lavoratori, anche a tutela della sicurezza degli stessi.

#### • **ART. 45 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE)**

Le modifiche apportate rispondono ad esigenze di snellimento e di rapidità d'azione in quanto introducono l'utilizzo dell'istituto della conferenza di servizi in via generalizzata per tutte le opere ed i lavori pubblici di competenza della Provincia e dei suoi enti funzionali, secondo il modello già ampiamente collaudato della legge provinciale 8 settembre 1997, n.13. In particolare, la norma prevede (nuovo comma 2) il ricorso allo strumento della conferenza di servizi di cui alla legge provinciale 13/97<sup>10</sup>, e alla procedura ivi prevista, per l'approvazione di progetti definitivi di lavori di importo superiore alla norma comunitaria; mentre (nuovo comma 2 bis) per l'approvazione di progetti definitivi diversi da questi ultimi e da quelli del comma 1 dell'art.45, è prevista una procedura solo parzialmente diversa da quella contenuta nella citata legge provinciale 13/97. Viene inoltre introdotta una nuova tipologia di conferenza di servizi, relativa alla approvazione di progetti preliminari di lavori di cui ai commi 2 e 2 bis, a cui è possibile ricorrere per una valutazione di tali progetti e la contestuale specificazione delle eventuali condizioni necessarie per ottenere sui progetti definitivi gli atti di assenso richiesti dalle normative vigenti.

#### • **ART. 46 ter (PAGAMENTI ALL'APPALTATORE)**

La modifica dispone la sostituzione della rubrica nella più generica dizione "Pagamenti all'appaltatore" in considerazione anche della disposizione di nuova introduzione recante il rinvio al regolamento per la disciplina in materia di premio di accelerazione.

Con il nuovo comma 1bis si ammette, infatti, l'introduzione di premi di accelerazione anche in corso d'opera e quindi non originariamente previsti nei documenti di gara.

La disciplina del premio di accelerazione (limiti di ammissibilità e criteri di calcolo) è rinviata al Regolamento attuativo della legge provinciale.

Nelle more di emanazione delle modifiche al Regolamento, l'istituto del premio di accelerazione rimane disciplinato dall'art. 23 del D.M. 145/2000<sup>11</sup>.

#### • **ART. 51 (VARIANTI PROGETTUALI)**

La modifica apportata al comma 3 riguarda il riferimento all'importo impegnato per il progetto, che non è più quello originario (disposto all'atto dell'approvazione del progetto medesimo), bensì quello attuale al momento della variante, tenuto conto quindi delle variazioni apportate nel frattempo al medesimo impegno di spesa.



Si definisce inoltre la natura dell'atto di approvazione di tali tipologie di varianti, in coerenza con la prassi consolidata.

Nulla è innovato invece in relazione al calcolo del sesto quinto del contratto che continua a fare riferimento sempre all'importo del contratto originario.

#### • **ART.52 (SPESE IN ECONOMIA)**

La modifica innalza le soglie di valore previste dall'articolo.

In particolare:

- l'importo di cui al comma 1 passa da €200.000,00 ad €500.000,00 e riguarda la soglia, considerata per singolo contratto, sotto la quale è possibile eseguire lavori con il sistema della opere in economia (cottimi o amministrazione diretta, da affidare di norma mediante invito di almeno 5 imprese);
- l'importo di cui al comma 7 passa da Lire 10.000.000 ad €10.000,00 e riguarda la soglia sotto la quale è possibile stipulare il contratto in economia (cottimo o amministrazione diretta, anche per forniture) mediante un ordinativo scritto alla controparte.
- l'importo di cui al comma 9 passa da Lire 50.000.000 ad €50.000,00 e riguarda la soglia sotto la quale è possibile affidare direttamente, senza gara, contratti di cottimo o in amministrazione diretta;
- l'importo di cui al comma 10 bis passa da €50.000,00 ad €100.000,00 e riguarda la soglia sotto la quale, nei contratti in economia, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici può essere certificato, ai fini della liquidazione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore, salvo la possibilità di disporre ulteriori e specifiche verifiche.
- l'importo di cui al comma 10ter passa da €50.000,00 ad €100.000,00 e riguarda la soglia sotto la quale, nei contratti in economia, non è dovuta la cauzione definitiva, posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

#### • **ART.53 (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA)**

Sono state innalzate le soglie previste all'art.53 così adeguandole alle mutate realtà di mercato, rendendo più efficaci gli interventi di somma urgenza.

In particolare:

- viene elevata a €1.000.000,00 la soglia sotto la quale è possibile disporre l'immediata esecuzione di lavori mediante spese in economia (cottimi o amministrazione diretta), senza preventiva gara o sondaggio, per interventi di somma urgenza;
- viene elevata a €400.000,00 la soglia sotto la quale è possibile utilizzare come forma negoziale l'ordinativo scritto.

#### • **ARTT. 54 (ATTIVITÀ CONSULTIVE) e 55 (ORGANI CONSULTIVI)**

Le modifiche agli artt. 54 (Attività consultive) e 55 (Organi consultivi) riguardano in primo luogo la disciplina dell'attività consultiva nel caso di transazioni e accordi bonari nell'ambito di appalti di lavori pubblici per i quali viene specificata la competenza del Comitato tecnico amministrativo, qualora la concessione fatta alla controparte sia superiore a 200.000 euro. Questo tipo di parere riguarda i lavori della Provincia, dei suoi enti funzionali ovvero di altre amministrazioni aggiudicatrici qualora tali lavori siano finanziati con specifici trasferimenti provinciali; fuori da questi casi il parere é reso dagli organi competenti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, è stata portata ad un milione di Euro la soglia di valore dei lavori oltre la quale si rende necessario il parere del Comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso alla procedura

negoziata, all'appalto concorso, all'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero alla concessione, per l'affidamento dei lavori pubblici qualora tali lavori siano di competenza della Provincia o siano oggetto di contributo provinciale.

- **ART.58 (DEROGHE)**

L'articolo 58 dispone in materia di deroghe alla richiesta di parere agli organi consultivi previsti dalla legge provinciale.

L'abrogazione della lettera g) risponde a ragioni di tecnica legislativa e si lega alla modifica recata all'art.54, lett.b) e c).

La nuova lettera g ter) introduce una nuova fattispecie di deroga relativa alle iniziative all'estero della P.A.T. in materia di cooperazione internazionale ed emigrazione.

- **ART. 58 bis (ACCORDO BONARIO)**

Con il nuovo articolo 58 bis si provvede a disciplinare autonomamente l'istituto dell'accordo bonario, già previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici (legge 109/94, art.31 bis<sup>12</sup>), al fine di ovviare agli aspetti procedurali di maggior appesantimento, disposti dalla predetta normativa statale.

In particolare, non viene prevista la costituzione di una commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario, come invece avviene secondo la normativa dello Stato.

La nuova disciplina recata dal nuovo art.58 bis trova immediata applicazione anche ai contratti in corso.

Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al Dipartimento Lavori pubblici, trasporti e reti (tel. 0461497578) nonché al Servizio Appalti, contratti e gestioni generali (tel.0461496444).

Silvano Grisenti

---

<sup>1</sup> LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 2002, n. 9 “Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)” (b.u. 6 agosto 2002, n. 33, suppl. n. 2)

Art. 18

Disposizioni per l'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche

1. La Provincia, sulla base di specifici accordi con i soggetti interessati, può realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di interesse di altre amministrazioni o di gestori di servizi pubblici o di reti destinate a tali servizi, che siano previsti sull'area interessata da opere o interventi della Provincia medesima o in zone contigue. A tal fine la Provincia integra o modifica i contratti di appalto relativi ai propri interventi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché lo svolgimento delle procedure amministrative eventualmente necessarie.
3. Nel caso di lavori già appaltati l'integrazione del contratto di appalto costituisce variante ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, se svolti in periodi successivi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario con riferimento all'elenco prezzi provinciale.
4. Per i fini di cui al presente articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per la realizzazione degli interventi della Provincia

---

<sup>2</sup> Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 1994)

Art. 22

(Accesso alle informazioni)

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
  - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

---

<sup>3</sup> D.P.R. del 21/12/1999 n.554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.” (G.U. - 28.4.2000, n. 98 - S.O.)

Art. 59

(Modalità di espletamento)

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

---

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

#### Art. 60

##### (Contenuto del bando)

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
  - a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
  - b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6;
  - c) descrizione del progetto;
  - d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
  - e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
  - f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
  - g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
  - h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
  - i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
  - l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
  - m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.

#### Art. 61

##### (Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.

---

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" (G.U. 6 maggio 1995 n. 104)

#### Art. 26.

##### (Concorsi di progettazione)

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano:
  - a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o

---

superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;

b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:

1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.

4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6a.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6b; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

---

#### <sup>4</sup> Codice Penale

##### Art. 178 Riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

---

#### <sup>5</sup> Codice procedura penale

##### 445

##### Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 691] né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [c.p.p. 651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

---

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

---

<sup>6</sup> Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale." (G.U. 23 novembre 2002, n. 275)

---

<sup>7</sup> Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

#### Art. 13

##### (Riunione di concorrenti)

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all' articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5- bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Art. 93

(Riunione di Imprese)

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento

Art. 95

(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

---

<sup>9</sup> LEGGE 19.03.1990 N. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale."

Art. 18.

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la

---

quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

[3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo] *ABROGATO*.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

[5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso] *ABROGATO*.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le



---

imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

---

<sup>10</sup> LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1997, n. 13 “Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento” (b.u. 11 settembre 1997, n. 43, straord.)

<sup>11</sup> Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”

Art. 23  
(Premio di accelerazione)

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

---

<sup>12</sup> Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Art. 31 bis  
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere

---

di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.